



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR Sardegna  
2014 2022



Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**Gutturu Mannu**  
*Parco Naturale della Sardegna*

# **REALIZZAZIONE DEL PIANO DEL PARCO, DEL REGOLAMENTO GENERALE E PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU MANNU**

## **Piano del Parco**

Norme tecniche di attuazione

Giugno 2024



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Ente Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

Presidente: Giacomo Porcu

Direttore : Carlo Murgia



Soggetto Incaricato: Telos srl

Via San Francesco di Sales 90 - 00165 Roma

[info@telositalia.it](mailto:info@telositalia.it)

Coordinatore: Giovanni Cafiero

VAS e sviluppo locale: Marta Battaglia

Coordinamento operativo: Lucia Pira

Aspetti naturalistici, fauna: Enrico Calvario, Stefano Sarrocco

Vegetazione e habitat: Stefania Pisanu

Aspetti geologici: Luigi Maccioni

Aspetti forestali: Micaela Locci

Archeologia e beni culturali: Giulia Dalia Mallus, Giovanna Valeria Rizzo

Indagini socio - economiche: Vania Statzu



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014 2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## Sommario

ABBREVIAZIONI RICORRENTI.....	5
<b>TITOLO I NORME GENERALI.....</b>	<b>6</b>
ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI.....	6
ART. 2 PIANO DEL PARCO: FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI. ....	7
ART. 3 COMUNITA' LOCALI E PRINCIPIO DI COGESTIONE: CRITERI GUIDA PER LE STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO	8
ART. 4 SVILUPPO SOSTENIBILE E CAMBIAMENTO CLIMATICO .....	9
ART. 5 PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA .....	9
ART. 6 EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PIANO.....	9
ART. 7 ELABORATI DEL PROCESSO DI PIANO .....	10
ART.8 RETE NATURA 2000 E PIANO DEL PARCO.....	12
ART.9 BENI DEMANIALI E USI CIVICI .....	12
ART. 10 MONITORAGGIO AMBIENTALE E VALUTAZIONI .....	12
ART. 11 NULLA OSTA.....	13
<b>TITOLO II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DIFFERENZIALI DI TUTELA, GODIMENTO ED USO E LORO DISCIPLINA .....</b>	<b>14</b>
ART.12 STRUTTURA E FUNZIONE DELL'ARTICOLAZIONE IN ZONE.....	14
ART.13 ZONA A DI RISERVA INTEGRALE .....	14
ART.14 ZONA B DI RISERVA GENERALE .....	17
ART.15 ZONA C DI PROTEZIONE.....	22
ART.16 ZONA D DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.....	23
<b>TITOLO III DIRETTIVE GENERALI E PRESCRIZIONI PER SISTEMI E COMPONENTI .....</b>	<b>26</b>
CAPO I – COMPONENTI NATURALISTICHE E AGRO-SILVO PASTORALI	26
ART.17 MISURE DI CONSERVAZIONE .....	26
ART. 18 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FLORISTICA .....	44



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014 2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART. 19	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FAUNISTICA	45
ART. 20	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FORESTALE	46
ART. 21	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE AGRO-PASTORALE	49
CAPO II	– COMPONENTI CULTURALI, PAESAGGIO E FRUZIONE, RISORSE GEOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI	50
ART. 22	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE STORICO ARCHEOLOGICA	50
ART. 23	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL PAESAGGIO	50
ART. 24	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, PER UN SISTEMA ESCURSIONISTICO INTEGRATO E PER L'ACCESSIBILITA' ....	51
ART. 25	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE GEOMINERARIA	52
ART. 26	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA RETE IDROGRAFICA E PER LA DIFESA DEL SUOLO.....	52
ART. 27	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ' ARCHITETTONICA ED ENERGETICO-AMBIENTALE PER GLI INSEDIAMENTI E LE INFRASTRUTTURE.....	53
ART. 28	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER I SISTEMI E LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	54
ART. 29	INDENNIZZI E INCENTIVI PER SERVIZI ECOSISTEMICI	54
<b>TITOLO IV</b>	<b>ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO</b>	<b>55</b>
ART. 30	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE, IL MONITORAGGIO, L'EDUCAZIONE E LA RICERCA SCIENTIFICA E LA GESTIONE DEL PARCO.....	55
ART. 31	STRUTTURE E SERVIZI IN COGESTIONE.....	57
ART. 32	AZIONI E INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DEL PARCO AVENTI VALORE DI PROGETTI STRATEGICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO	58
ART. 33	ACCORDI PER LA GESTIONE DEL PARCO.....	58
ART. 34	MISURE DI INCENTIVAZIONE	59
<b>TITOLO V</b>	<b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>59</b>



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

ART. 35	NORMA TRANSITORIA.....	59
ART. 36	RISOLUZIONI DI ANTINOMIE.....	59
ART. 37	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE .....	59
ART. 38	PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL PARCO .....	60
ALLEGATO1	– SCHEDE NORMATIVE ZONE D1.....	61
ALLEGATO 2	– SCHEDE DEGLI INTERVENTI .....	61



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## ABBREVIAZIONI RICORRENTI

**Ente di gestione o Ente Gestore:** Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

**Parco:** Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu

**Legge Istitutiva:** Legge Regionale n. 20 del 24/10/2014

**Sardegna 2030:** Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con Delibera n. 39/56 del 8.10.2021 della Giunta Regionale

**Piano:** Piano del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## TITOLO I NORME GENERALI

### ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI

1.1. Finalità del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, ai sensi dell'art.1 della L.R. n. 20 del 24/10/2014, di seguito Legge Istitutiva, e dell'art. 3 dello Statuto dell'Ente Parco sono:

a) assicurare la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel suo territorio, garantendo la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione, la promozione e lo svolgimento di attività scientifiche e di didattica ambientale, l'esercizio di attività economiche e produttive compatibili e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti;

b) Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, finalizzate alla conservazione della biodiversità e alla protezione delle risorse ambientali e culturali quali:

- monitoraggio delle componenti ambientali del territorio e delle pressioni che incidono negativamente sulla biodiversità (monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici degli ecosistemi presenti);

- promuovere l'organizzazione, anche d'intesa con gli altri enti interessati, di speciali corsi di formazione per le diverse attività di interesse del parco, compresa quella delle guide turistiche, ambientali-escursionistiche, accompagnatori turistici, con il rilascio di titoli riconosciuti, riservati prioritariamente a cittadini residenti nell'ambito territoriale del Parco.

c) Promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile, che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, che incentivi la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti attraverso la:

- promozione dell'utilizzo sostenibile della risorsa ambientale, che incentiva forme di riuso della stessa e una gestione compatibile con gli ambienti naturali connessi;

- promozione ed incentivazione del settore agro-silvo-pastorale, anche tramite l'adozione di tecniche culturali biologiche e a basso impatto ambientale;

- valorizzazione dell'intero compendio boschivo anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;

- manutenzione e valorizzazione del sistema viabile interno anche per l'incentivazione di iniziative per la mobilità lenta, riqualificazione delle strutture e del patrimonio edilizio esistente per riconvertirlo e riutilizzarlo con finalità economiche/occupazionali;

- promozione di attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti montani e boschivi e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- agevolazione e promozione di attività produttive compatibili, con particolare riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro-silvopastorale;
  - incentivazione di azioni volte a contraddistinguere i prodotti/servizi interni al parco attraverso la promozione di un marchio di qualità o certificazioni ambientali/di filiera che ne consentano da un lato l'immediato riconoscimento e dall'altro ne accrescano il valore aggiunto;
  - promozione della cura e della manutenzione e gestione del bosco, secondo le tecniche delle scienze forestali e le indicazioni del Piano;
  - promozione e gestione di servizi turistici, ricettivi (es. agriturismo e turismo rurale), culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura;
  - individuazione di forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel territorio del parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione;
  - valorizzazione del paesaggio agricolo tradizionale, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità e delle attività agricole condotte secondo i criteri di sostenibilità;
- d) contribuire al generale armonico sviluppo economico dell'intero territorio, attraverso l'incentivazione di politiche ambientali compatibili che possano rappresentare opportunità di crescita occupazionale, sviluppo di nuove imprese e potenziamento di quelle esistenti., nell'ottica di un utilizzo sostenibile del territorio anche in chiave turistica;
- e) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storicoarchitettonico diffuso e difendere le tipicità, le tradizioni e la cultura locale attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.

- 1.2. Nel perseguire le finalità generali sopra indicate, il Parco, ai sensi dell'art.1 comma 3 della Legge Istitutiva, "contribuisce all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio".

## **ART. 2 PIANO DEL PARCO: FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI.**

2.1. Ai sensi dell'art. 11 della Legge Istitutiva, il piano del parco, di seguito Piano, è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali e demo-antropologici del parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.

2.2. Il piano dispone in particolare:

- a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in sub aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme applicative;

b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;

c) le tipologie costruttive e i materiali consentiti, le modalità di conservazione, ristrutturazione e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti, le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con il parco.

2.3. In coerenza con le finalità attribuite al Parco dalla L.R.31/89 e con il mandato attribuito al Parco e al Piano dalla L.R. 20/2014 e dallo Statuto del Parco di cui alla D.G.R. n. 59/23 del 3.11.2016, gli obiettivi del Parco sono così definiti:

- Assicurare la gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti nel territorio del Parco
- Garantire la tutela, la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche e culturali
- Garantire la messa in sicurezza del territorio e la ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici
- Garantire la tutela, la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle tipicità, delle tradizioni e della cultura locali
- Promuovere attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale, di formazione ed educazione ambientale
- Promuovere la riqualificazione e l'avvio di attività economiche compatibili secondo un modello di sviluppo sostenibile
- Favorire il recupero di aree marginali e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti
  - Favorire la fruizione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali per costruire un migliore rapporto uomo-ambiente.

### **ART. 3 COMUNITA' LOCALI E PRINCIPIO DI COGESTIONE: CRITERI GUIDA PER LE STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO**

3.1. Il Piano persegue, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e il benessere delle Comunità locali e favorisce, a tal fine, forme di cogestione pubblico-privato al fine di sviluppare forme innovative di partecipazione, di finanziamento e di condivisione dei costi e benefici della gestione del Parco.

3.2. Criteri guida nella definizione e attuazione del Piano sono:

a) Il Piano come progetto di territorio. Concepire il Piano come "progetto di territorio" richiede di confrontarsi non solo con la definizione dei divieti e i limiti che il Piano deve necessariamente prevedere, ma anche con le azioni di conservazione attiva e di sviluppo



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

locale sostenibile e partecipato. Da ciò discende la necessità di individuare progetti a forte contenuto territoriale e di riflettere sull'organizzazione della gestione e promozione del Parco.

b) Paesaggio e territorialità attiva. L'impostazione del Piano si riallaccia ai concetti di beni comuni e di territorialità attiva. L'attuale richiesta di servizi ambientali richiede un piano di nuova generazione, facilitatore dei processi di mobilitazione e valorizzazione entro contesti istituzionali e sistemi di relazioni identificabili.

c) Servizi ecosistemici. Costituisce riferimento guida per il Piano, nel rispetto delle finalità conservazionistiche del Parco e di protezione e gestione sostenibile del capitale naturale, tutelare e migliorare la capacità degli ecosistemi di erogare servizi di cui beneficia la comunità umana.

## **ART. 4 SVILUPPO SOSTENIBILE E CAMBIAMENTO CLIMATICO**

Costituiscono riferimento essenziale per l'impostazione e l'attuazione del Piano gli obiettivi ONU per L'Agenda 2030 come declinati nella Strategia di Sviluppo Sostenibile Regionale "Sardegna 2030", nonché le linee di azione e di ricerca utili a contrastare il cambiamento climatico e a monitorarne gli effetti sugli ecosistemi.

## **ART. 5 PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA**

5.1. Poiché il territorio del Parco, oltre a rappresentare un'eccellenza naturalistica nel quadro del Sistema di Aree Naturali Protette della Regione Sardegna, appartiene al più vasto sistema del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, l'Ente Gestore promuove e favorisce le attività di ricerca, monitoraggio, divulgazione, valorizzazione del proprio territorio e delle risorse geominerarie nel quadro delle strategie di conservazione e valorizzazione di livello regionale.

5.2. In quanto il territorio del Parco è ricompreso tra le aree del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, ed essendo lo stesso riconosciuto quale Geopark UNESCO, l'Ente gestore e il Consorzio di gestione del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna promuovono in modo coordinato la conservazione e valorizzazione del territorio e favoriscono forme di gestione innovativa del patrimonio geominerario finalizzate a rafforzare l'offerta nel campo dell'ecoturismo nonché attività di ricerca e di educazione ambientale con specifico riferimento al valore ambientale, didattico e storico dei geositi con università, scuole e istituti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale.

## **ART. 6 EFFICACIA ED ATTUAZIONE DEL PIANO**

6.1. Il Piano del Parco ha l'efficacia prevista dalla Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31 e s.m.i. e dalla Legge Quadro Nazionale n.394/1991 e s.m.i. come recepite dalla Legge istitutiva del Parco.

6.2. Il Piano è modificabile seguendo le procedure di legge di cui all'art. 12 della Legge Istitutiva a seguito di verifiche sul suo stato di attuazione effettuate con cadenza triennale.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

6.3. L'approvazione del Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce, a ogni livello, salvo riserve di legge, i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e ogni altro strumento di pianificazione del territorio.

6.4. Ai fini di semplificare e coadiuvare gli utenti ed evitare incertezze interpretative, e ferma restando la immediata applicabilità e prevalenza per legge delle disposizioni del Piano del Parco, i Comuni del Parco ne recepiscono con apposita deliberazione i contenuti e procedono all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali entro e non oltre i 6 mesi successivi alla data di approvazione del piano medesimo.

6.5. Il Piano è attuato mediante:

- a) il rispetto dei divieti prescritti dalle presenti norme e della disciplina stabilita per le Zone di cui al Titolo II;
- b) l'attivazione delle direttive gestionali per sistemi e componenti di cui al Titolo III delle presenti norme;
- c) la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al Titolo IV delle presenti norme;
- d) l'attivazione di intese istituzionali per il perseguimento le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 delle presenti norme;
- e) il coinvolgimento delle comunità locali nel perseguimento dei medesimi obiettivi e finalità.

## **ART. 7 ELABORATI DEL PROCESSO DI PIANO**

### **QUADRO CONOSCITIVO E INTERPRETATIVO**

#### **RELAZIONI**

*“L'ambiente del Parco”*

*“Il contesto sociale ed economico”*

#### **TAVOLE**

1. *Inquadramento territoriale, scala 1:50.000;*
2. *Serie di vegetazione, scala 1:25.000;*
3. *Carta della natura, scala 1:25.000;*
4. *Uso del suolo, scala 1:25.000;*
5. *Carta degli habitat potenziali, scala 1:25.000;*
6. *Carta delle emergenze archeologiche, scala 1:25.000;*
7. *Carta delle zone forestali omogenee, scala 1:25.000;*
8. *Carta della gestione forestale, scala 1:25.000;*
9. *Carta geologica, scala 1:25.000;*



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

10. *Carta dei vincoli, scala 1:25.000;*

11. *Carta della pericolosità, scala 1:25.000.*

## PIANO DEL PARCO

- Relazione Generale
- Norme tecniche di Attuazione (NTA)
- Schede normative Zone D1 (Allegato alle NTA)
- Schede delle azioni del Piano (Allegato alle NTA)
- 1. Carta della zonizzazione (scala 1:25.000 su dettaglio di analisi 1:10.000)
- 2. Carta degli interventi (mappa di sintesi degli interventi)
- 3. Carta della fruizione e delle attrezzature (scala 1: 25.000)
- 4. Carta dei servizi e delle relazioni territoriali (scala 1:50.000)

## PROCESSO CONSULTIVO

Relazione sul processo consultivo contenente:

- Piano strutturato di coinvolgimento degli attori
- Dossier della partecipazione e agenda dei temi

## ELABORATI PER DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- Rapporto Ambientale (RA) integrato con la Valutazione di incidenza (VI)
- Sintesi non Tecnica (SnT-RA) del Rapporto Ambientale



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **ART.8 RETE NATURA 2000 E PIANO DEL PARCO**

Al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse unionale (*sensu* Direttiva Habitat 92/43/CEE) e le specie di Uccelli di interesse unionale (*sensu* Direttiva Uccelli 2009/147/CE) presenti nei Siti Natura 2000 ricompresi, parzialmente e totalmente, all'interno dell'area del Parco (Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, Zona Speciale di Conservazione ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207, Zona di Protezione Speciale ZPS "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009), in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 357/1997 (art. 4, comma 3, secondo capoverso e art. 6) e dal DPR 120/2003 (art. 6) e secondo quanto precisato dal DM 17 ottobre 2007 (artt. 2, comma 2, e 3, comma 2), il Piano del Parco integra all'interno dei propri strumenti di regolamentazione e pianificazione, le misure di conservazione di cui all'articolo 15 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

## **ART.9 BENI DEMANIALI E USI CIVICI**

9.1. Nel territorio del Parco sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali. Essi sono esercitati secondo modalità coerenti con gli obiettivi del Piano.

9.2. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con la disciplina dettata dalle presenti norme tecniche di attuazione e dal Regolamento del Parco.

9.3. L'Ente Parco promuove protocolli d'intesa con i Comuni del Parco per i beni del demanio civico compresi nel perimetro del Parco al fine di armonizzarne il godimento con gli obiettivi e le norme di attuazione del Piano e del Regolamento e, ove necessario, di aggiornare i "Piani di Valorizzazione e recupero delle terre civiche".

9.4. Ai sensi dell'articolo 142, lettera h) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ai sensi dell'Art.46 -Aree gravate da Usi Civici. Disciplina transitoria delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, le zone gravate da usi civici sono soggette a vincolo paesaggistico. In tali aree le norme del presente Piano hanno natura prescrittiva.

## **ART. 10 MONITORAGGIO AMBIENTALE E VALUTAZIONI**

L'Ente Gestore definisce, regola, controlla, valuta e mette in atto le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per aumentare il bagaglio di conoscenze nell'area del Parco e nelle aree contermini, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio relative agli habitat ed alle specie di interesse comunitario, previste dalla Direttiva Habitat (art. 11) e dalla Direttiva Uccelli il cui allineamento è stato assicurato da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/1010, al fine di favorire una gestione basata su un'approfondita conoscenza del territorio. L'Ente gestore provvede, tra l'altro, a programmare sia il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, sia la raccolta sistematica di



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

informazioni circa gli effetti delle azioni svolte da soggetti pubblici e privati all'interno del Parco e nelle aree di più diretta influenza sull'ambiente del Parco.

Le attività di monitoraggio, da effettuare ogni 6 anni, dovranno essere condotte facendo riferimento alle metodologie indicate all'interno dei documenti denominati "Manuali di Monitoraggio" a cura di ISPRA.

## **ART. 11 NULLA OSTA**

11.1 Ai sensi dell'art.18 della Legge Istitutiva l'Ente Parco rilascia a richiesta dell'interessato il nulla osta per gli interventi e le attività indicati dalle presenti NTA e dal Regolamento.

11.2. Con riferimento agli interventi sui manufatti edilizi presenti nel territorio del Parco il nulla osta non deve essere richiesto per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interni agli edifici e per interventi di manutenzione ordinaria dell'involucro esterno del manufatto edilizio.

11.3. Nel rilascio del nulla osta l'Ente Parco rispetta le procedure di cui all'art. 18 delle Legge Istitutiva, come meglio specificate nel Regolamento del Parco.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR Sardegna  
2014 2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## TITOLO II ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE DIFFERENZIALI DI TUTELA, GODIMENTO ED USO E LORO DISCIPLINA

### **ART.12 STRUTTURA E FUNZIONE DELL'ARTICOLAZIONE IN ZONE**

12.1. Il territorio del Parco è classificato in zone omogenee sotto il profilo ambientale e gestionale sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'art.1 delle presenti norme e delle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia di Pianificazione delle aree protette.

12.2. La suddivisione in zone è riportata nell'elaborato grafico PR01 Carta della zonizzazione elaborato con un dettaglio di 1:10.000 e stampato in scala 1:25.000.

12.3. La suddivisione in zone comprende:

ZONA A DI RISERVA INTEGRALE

ZONA B DI RISERVA GENERALE

- Zona B1 Aree ad elevato grado di naturalità o in transizione spontanea
- Zona B2 Aree di rimboschimenti recenti

ZONA C DI PROTEZIONE

ZONA D DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

- Zona D1 Strutture e attrezzature di interesse pubblico per la gestione e fruizione del Parco
- Zona D2 Aree di valorizzazione del patrimonio archeologico
- Zona D3 Aree per attività terziarie
- Zona D4 Attrezzature e impianti tecnologici

### **ART.13 ZONA A DI RISERVA INTEGRALE**

13.1. *Finalità.* La Zona A comprende le aree di maggiore interesse conservazionistico ed è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, intendendosi con tale espressione uno stato tendenzialmente vicino alle condizioni di equilibrio imperturbato in cui i riflessi della presenza umana siano nulli o abbiano caratteristiche marcatamente estensive e sporadiche, tali da non esercitare alcuna influenza negativa sulla qualità dell'ambiente naturale. Per il suo elevato interesse conservazionistico la Zona A è oggetto di attività di monitoraggio e ricerca scientifica esercitate con modalità non invasive.

13.2. *Articolazione spaziale.* Nella Zona A sono state individuate 10 aree di estremo valore naturalistico con caratteristiche di elevata naturalità e funzionalità ecologica nonché di rappresentatività dei valori naturalistici e biogeografici. Le aree sono qui di seguito descritte





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

sulla base del toponimo di riferimento, delle motivazioni che ne hanno determinato la classificazione e della loro estensione.

- a) *Aree sommitali ad ovest del Rio Camboni.* Posta lungo il settore settentrionale del Parco, nel comune di Siliqua; sono presenti radi nuclei di leccete e lembi di habitat 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp. e 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici. Ha un'estensione di ha 27,3.
- b) *Versanti meridionali di Monte Arcosu.* Posta al confine settentrionale del Parco, è compresa all'interno della ZPS Monte Arcosu e nell'Oasi WWF di Monte Arcosu; nell'area sono inclusi lembi di lecceta e l'habitat prioritario 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. L'area rientra nel comune di Uta e ha un'estensione di ha 93,3.
- c) *Foresta di Monte Arcosu, Canalone di sa Canna.* Posta al confine settentrionale del Parco è compresa all'interno della ZPS Monte Arcosu e nell'Oasi WWF di Monte Arcosu; include vaste porzioni di lecceta e una porzione di Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*, un habitat prioritario di interesse unionale, individuato con il codice 5230\*. Sono presenti siti riproduttivi di poiana (*Buteo buteo arrigonii*) falco pellegrino (*Falco peregrinus*) ed aree a densità elevate di cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*); queste ultime due specie rientrano tra quelle di interesse unionale. L'area rientra nel comune di Uta e ha un'estensione di ha 322,2.
- d) *Monte Genna Spina, Canale do Gutturu de is Pau e Gutturu Perdosu.* Area ad elevata naturalità comprendente i pianori ed i versanti rupestri del Genna Spina, i versanti sono ricoperti da leccete e lungo i crinali ed i pianori sommitali vi sono lembi degli habitat 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp. e 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici. Il limite occidentale dell'area coincide con quello del parco, quello orientale con il fondo valle del Rio Camboni. Posta all'interno del comune di Siliqua, ha un'estensione di ha 179,8.
- e) *Versanti orientali di Monte Genna Strinta.* Posta al confine settentrionale del parco è compresa all'interno della ZPS Monte Arcosu e nell'Oasi del WWF di Monte Arcosu; nell'area sono inclusi dei lembi di lecceta ed ampie aree cespugliate attribuite agli habitat 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp. e 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici. Posta all'interno del comune di Uta, ha un'estensione di ha 90,6.
- f) *Aree sommitali rupestri e pendici del Monte Lattias.* Compresa in parte all'interno della ZPS Monte Arcosu e nell'Oasi WWF di Monte Arcosu, con presenza dell'habitat 9340 Boschi a *Quercus ilex* (leccio) e 9580\* Boschi mediterranei con *Taxus baccata* (tasso), quest'ultimo prioritario. È presente un sito riproduttivo di aquila reale (*Aquila chrysaetos*), rapace diurno di interesse unionale ai sensi della Direttiva Uccelli. L'area è posta ai confini di tre comuni, Uta, Siliqua e Assemini e ne interessa i rispettivi territori per una estensione complessiva di ha 147,3.





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- g) *Sughereta presso Riu Gutturu Mannu*. L'area è posta a contatto con la SP1 Cagliari in territorio di Assemini e costituisce il nucleo centrale, rappresentativo, di una formazione di foresta a sughera (*Quercus suber*) presente lungo la valle del torrente. L'habitat vegetale rientra tra quelli di interesse unionale 9330 Foreste di *Quercus suber*. Ha una estensione di ettari 71,3.
- h) *Foresta di agrifoglio in comune di Santadi*. L'area in gran parte rupestre, posta nel comune di Santadi a occidente di Punta Is Allineddus, comprende un nucleo di Foresta di *Ilex aquifolium* codice 9380, e porzioni di lecceta, entrambi habitat di interesse unionale. Ha una estensione di ha 79,1.
- i) *Valle di Calamixi e Riu S'Isca*; l'area è inserita nel complesso forestale di Is Cannoneris, nel comune di Pula; include al suo interno una vallata ad elevata naturalità, ricoperta dall'habitat 9340 Boschi a *Quercus ilex* (leccio) e rientra tra le aree idonee alla presenza dell'astore sardo (*Accipiter gentilis arrigonii*), un rapace forestale diurno a priorità di conservazione ai sensi della direttiva uccelli (2009/147/CE). L'area ha una estensione complessiva di ha 373,0.
- j) *Porta Santas e Canale su Longuvresu*; situata nella parte meridionale del Parco, nel comune di Pula, comprende l'intera porzione compresa nel Parco della ZSC ITB042207 Canale su Longuvresu e i versanti occidentali di Portas Santas (782 m s.l.m.); l'area include due habitat di interesse unionale 9340 Boschi a *Quercus ilex* (leccio) e 9580\* Boschi mediterranei con *Taxus baccata* (tasso), quest'ultimo prioritario, ed è segnalato sito riproduttivo di aquila reale (*Aquila chrysaetos*). Ha una estensione di 57,8.

### 13.5. *Disciplina prescrittiva*. Nella Zona A:

- a) è vietata la costruzione di nuovi manufatti e qualsiasi trasformazione dell'ambiente;
- b) è consentita la manutenzione ordinaria dei sentieri e itinerari esistenti inseriti nel sistema di Fruizione del Parco e l'inserimento da parte dell'Ente di gestione di dispositivi di segnalazione, monitoraggio e ricerca e dispositivi finalizzati alla tutela dei valori naturalistici e paesaggistici presenti, nonché la cartellonistica prevista per i sentieri RES;
- c) per i manufatti edilizi esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo, esclusivamente per finalità di interesse pubblico e previo nulla osta dell'Ente di gestione;
- d) per esigenze di tutela ambientale comprovate da idonee attività di monitoraggio e ricerca scientifica e previa idonea valutazione degli effetti, sono consentiti interventi di difesa dei valori naturalistici presenti svolti dall'Ente di gestione o sotto la sua diretta supervisione.

## **ART.14 ZONA B DI RISERVA GENERALE**

14.1. *Finalità.* La Zona B ha carattere di area di riserva generale delle risorse naturali ed è destinata alla tutela degli equilibri ecologici e paesaggistici.

14.2. *Articolazione della Zona di Riserva Generale.* La Zona B di Riserva generale è articolata sulla base dei valori naturalistici e ambientali del territorio del Parco di Gutturu Mannu. Comprende diversi habitat, ambienti forestali e spazi aperti che richiedono forme di gestione orientate al mantenimento o graduale miglioramento del loro livello di naturalità e di idoneità a supportare i cicli vitali delle specie e zoocenosi di maggiore interesse conservazionistico e biogeografico presenti nel Parco.

La Zona B è suddivisa nelle seguenti Sottozone: *Zona B1 Aree ad elevato grado di naturalità o in transizione spontanea; Zona B2 Aree di rimboschimenti recenti*

### **14.3. Zona B1 Aree di elevato grado di naturalità o in transizione spontanea**

*Caratteristiche territoriali.* Le aree classificate in zona B1 sono costituite da aree dove la gestione forestale organizzata improntata ai principi della selvicoltura sistemica consente di integrare la presenza di ambienti diversificati e di mantenere gli habitat in uno stato di elevata qualità ambientale e di idoneità a supportare i cicli vitali delle specie e zoocenosi di maggiore interesse conservazionistico e biogeografico presenti nel Parco. Le Zone B1 comprendono i seguenti habitat:

1. 5210 - Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
2. 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
3. 6220\* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
4. 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
5. 8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
6. 92D0 - Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
7. 9320 - Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
8. 9330 - Foreste di *Quercus suber*
9. 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

*All'interno della zona B1 sono comprese le seguenti componenti ambientali:*

*- sistemi forestali:*

#### ***1. Sistemi forestali naturali a prevalenza di *Quercus ilex****

Tali aree comprendono ambienti forestali a prevalenza di leccio governati a ceduo e in piccola parte a fustaia.

Si tratta di boschi di leccio in consociazione con latifoglie sempreverdi, nei quali il leccio domina la frazione delle matricine, con una distribuzione prevalente nella classe di età 55-65 anni.

La presenza di grandi alberi, unita a una già avviata articolazione strutturale e alla presenza di

legno morto, conferisce a questi sistemi un'elevata efficienza funzionale.

#### **DIRETTIVA GESTIONALE**

L'attuazione di pratiche di gestione forestale sistemica consente di favorire la realizzazione di ambienti diversificati con l'obiettivo generale di aumentare la flessibilità dell'intero sistema, garantendo un buono stato di conservazione degli habitat e una buona qualità ambientale.

#### ***2. Sistemi forestali naturali e seminaturali con presenza di *Quercus suber****

Comprendono ambienti forestali a prevalenza di sughera che risulta in prevalenza consociata con conifere e/o altre latifoglie.

La gran parte delle sugherete è caratterizzata da formazioni miste con leccio e altre sclerofille.

#### **DIRETTIVA GESTIONALE**

La gestione sostenibile di tale tipologia di soprassuoli contempla il mantenimento della funzione produttiva (estrazione e messa in produzione del sughero), secondo un approccio sistemico che favorisce la diversificazione del soprassuolo attraverso una mescolanza spontanea, attraverso cauti interventi, continui e capillari (a carico soprattutto della componente arbustiva) ai fini di assecondare i processi evolutivi naturali dell'ecosistema con l'obiettivo generale di aumentarne la flessibilità, garantendo così un buono stato di conservazione degli habitat e una buona qualità ambientale.

Gli interventi sulla sughera saranno da limitare a tagli fitosanitari modulati a carico delle piante che presentano sintomi di deperimento.

#### ***3. Aree forestali naturali e subnaturali a prevalenza di *Macchia evoluta e preforestale****

Comprendono formazioni forestali al limite tra il bosco e la macchia alta, con altezze che possono superare anche i quattro metri.

Le formazioni di macchia evoluta e preforestale sono costituite da soprassuoli con un'alta complessità strutturale, dovuta ai meccanismi di adattamento alle condizioni pedoclimatiche sfavorevoli e/o ai disturbi avvenuti in passato, quali incendi, tagli irregolari e altri fenomeni degradanti che hanno favorito le specie arbustive con elevata capacità pollonifera, più adatte a rinnovarsi dopo eventi di disturbo.

#### **DIRETTIVA GESTIONALE**



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014-2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

### *Rinaturalizzazione*

Gli interventi avranno lo scopo di promuovere la mescolanza tra le specie secondo le diverse condizioni stazionali per consentire un'evoluzione progressiva nel tempo ma di ridotto impatto sul paesaggio.

Una gestione sistemica di tale tipologia di soprassuoli favorisce la realizzazione di ambienti diversificati con l'obiettivo generale di aumentare la flessibilità del sistema, garantendo un buon stato di conservazione degli habitat e una buona qualità ambientale.

**sistemi delle aree aperte:**

#### ***4. Aree naturali e semi-naturali a gariga, di cresta, rupestri e/o accidentate***

Nelle aree con condizioni edafiche difficili e sottoposte a disturbi naturali ed antropici elevati (dissesti, pascolo, incendi) si localizzano le macchie termoxerofile e di degradazione.

Nelle stazioni peggiori dal punto di vista della giacitura, profondità del suolo, presenza di affioramenti rocciosi, ecc., si ritrovano le garighe e gli arbusteti prostrati che si localizzano prevalentemente nelle porzioni, alle quote più elevate.

La composizione floristica è molto variabile in funzione delle condizioni stazionali e della foresta originaria da cui derivano.

#### **DIRETTIVA GESTIONALE**

Essendo formazioni di notevole interesse conservazionistico, paesaggistico e protettivo, l'orientamento gestionale proposto si limita alla preservazione e al monitoraggio

#### ***5. Praterie perenni e colture erbacee***

Formazioni a prevalente carattere erbaceo (perenne o annuale), site per lo più in aree aperte e in corrispondenza di pascoli e viali parafulmine. La superficie così caratterizzata risulta molto frammentata e dispersa nell'intero comprensorio forestale.

#### **DIRETTIVA GESTIONALE**

Consentite utilizzazioni tradizionali, di ridottissima intensità esclusivamente di tipo pastorale.

### **14.4. Zona B2 Aree di rimboschimenti recenti**

**Caratteristiche territoriali.** Le aree classificate in zona B2 comprendono ambienti forestali frutto di rimboschimenti recenti che richiedono interventi di avviamento dei processi di rinaturalizzazione per il raggiungimento di una buona qualità ambientale complessiva e la graduale ricostituzione degli habitat potenziali.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014 2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Comprendono formazioni di origine artificiale sia di conifere che di latifoglie.

#### DIRETTIVA GESTIONALE

L'orientamento gestionale deve volgere a stimolare il processo di rinaturalizzazione valorizzando i fenomeni evolutivi in atto al fine di assecondare le dinamiche di diffusione delle latifoglie climatiche prevedendo diradamenti della componente a conifere e a Eucaliptus.

Una gestione sistemica di tale tipologia di soprassuoli favorisce la realizzazione di ambienti diversificati con l'obiettivo generale di aumentare la flessibilità del sistema, garantendo un buon stato di conservazione degli habitat e una buona qualità ambientale.

Le Zone B2 comprendono:

Cantiere forestale *Campanasissa - Cadelano* gestito dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. nei territori del Comune di Siliqua caratterizzato da formazioni di origine artificiale sia di conifere (*Pinus ssp*) che di latifoglie (*Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Eucalyptus ssp*).

#### 14.5. *Disciplina prescrittiva. Nella Zona B:*

- a) è vietato costruire nuovi insediamenti, eseguire opere di trasformazione del territorio;
- b) sono consentite le utilizzazioni produttive tradizionali nei settori agro-silvo-pastorali e le attività escursionistiche, l'adeguamento e la manutenzione delle infrastrutture esistenti strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente di gestione;
- c) per i manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti dall'articolo 3 e s.m.i. del DPR 6 giugno 2001, n.380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico-sanitario e strutturale del patrimonio edilizio esistente, ove necessario anche con rifacimenti o limitati ampliamenti, esclusivamente per finalità agro-silvo-pastorali ed escursionistiche;
- d) nel caso di manufatti inseriti nel sistema di fruizione promosso dall'Ente di gestione è consentita in particolare la realizzazione di attrezzature per la fruizione, quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, nelle immediate adiacenze dei percorsi di visita e dei manufatti principali e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale; fanno parte del sistema di fruizione gli ovili;
- e) per esigenze di tutela ambientale, e previa idonea valutazione degli effetti, sono consentiti interventi di recupero di aree degradate previo nulla osta dell'Ente di gestione;



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR Sardegna  
2014-2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- f) l'esecuzione di interventi non a carattere ordinario volti a favorire il raggiungimento degli equilibri ottimali delle popolazioni di specie di interesse conservazionistico del Parco, sono subordinati alla realizzazione di studi di dettaglio; in particolare, l'apertura di nuove radure nella zona B per le esigenze trofiche del cervo sardo, è consentita previa redazione e approvazione di un piano di *habitat management da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza ambientale*;
- g) opere, interventi forestali e di gestione selvicolturale, sono consentiti previa autorizzazione dell'Ente di gestione sulla base delle Direttive di cui al Titolo III.
- h) Nelle zone B1 sono vietati interventi di gestione forestale di natura straordinaria quali tagli a raso. E' fatto salvo il caso in cui essi siano previsti in piani particolareggiati di conservazione approvati dall'Ente Parco quali interventi necessari a garantire aree di riproduzione o aree trofiche per le specie di interesse conservazionistico e biogeografico.
- i) Nei sistemi forestali di cui al punto n.1 nella zona B1, Si prescrive:
  - ✓ Il rilascio di specie di latifoglie secondarie o comunque presenti in misura ridotta nei complessi boscati
  - ✓ La salvaguardia dal taglio di alberi aventi diametri superiori a 25 cm, con le seguenti caratteristiche: morti in piedi, con larghi settori della chioma morti o con cavità fatte dai picchi, fessure, spaccature, cavità di marcescenza, cavità atte a raccogliere l'acqua piovana, lembi distaccati di cortecce, piccoli buchi d'insetti, con l'accortezza di verificare la stabilità delle piante così rilasciate in prossimità di sentieri o aree frequentate da persone Il numero minimo prescrittivo di alberi "habitat", alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, è stabilito in sede di sopralluogo;
  - ✓ Oltre alle piante del punto precedente, scegliere almeno 3 piante a ettaro di grosse dimensioni (o comunque con diametro a petto d'uomo superiore a 25 cm) da mandare a invecchiamento indefinito.
  - ✓ Antecedentemente all'inizio delle operazioni di assegno al taglio, si deve verificare la presenza sugli alberi di eventuali nidi di uccelli, la presenza di roosts utilizzati dai chiroteri
  - ✓ Se non esistono controindicazioni quali: pericolo d'incendio boschivo, sicurezza nelle aree di lavoro, pericolo di attacchi parassitari, ostacolo alla rinnovazione e compatibilmente con le prescrizioni di massima forestali, almeno il 50% della ramaglia e dei residui di lavorazione devono essere lasciati sul letto di caduta o, meglio, raggruppati a formare cumuli per aumentare la presenza di necromassa in bosco non solo in piedi ma anche al suolo. (La presenza del legno morto favorisce gli invertebrati



che costituiscono la base alimentare di molte specie di animali e la creazione di cumuli di ramaglia diventa il rifugio per rettili e micromammiferi)

- ✓ Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione.
  - ✓ è consentita, in alternativa alla bruciatura, la cippatura/trinciatura in loco dei residui di lavorazione
- j) Nelle zone B2 sono consentiti interventi volti ad avviare processi di rinaturalizzazione quali diradamenti, interventi a gruppi e/o eventuale apertura di piccole buche per favorire la rinnovazione naturale continua e diffusa.

## **ART.15 ZONA C DI PROTEZIONE**

*15.1. Finalità.* La zona C è finalizzata alla conservazione dei paesaggi agricoli e agroforestali presenti garantendo il permanere del presidio antropico attraverso l'esercizio di attività tradizionali svolte con modalità ambientalmente compatibili e lo sviluppo di attività connesse e complementari.

*Componenti territoriali.* Le aree classificate in zona C1 sono costituite prevalentemente da aree a seminativo, foraggere, oliveti, frutteti e piccoli vigneti. La zona C1 comprende:

- a) *Area di Campanasissa*, costituita da seminativi non irrigui con assenza di manufatti
- b) *Area di Medau Cipriano*, costituita da aziende agricole e/o zootecniche con presenza di manufatti
- c) *Area di C.se Boero*, costituita da aziende agricole con coltivazioni specializzate e presenza di manufatti
- d) *Area di Sa Tuppa*, posta in prossimità della confluenza tra il Rio Mannu e il Rio Monte Nieddu, costituita da aziende agricole con coltivazioni specializzate e presenza di manufatti destinati anche a fini ricettivi (agriturismo su Cappeddu).

*15.2. Disciplina prescrittiva.* Nella zona C:

- a) La nuova edificazione residenziale è consentita solo agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti previa approvazione del piano di sviluppo aziendale.
- b) L'indice massimo di fabbricabilità per le nuove residenze, riservate esclusivamente ad imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti, è pari a 0,03 mc/mq con appezzamento minimo di 3 ha; le nuove residenze dovranno avere una superficie utile minima di 60 mq per unità immobiliare e una superficie utile massima complessiva di 150 mq, comprensiva delle unità immobiliari a destinazione residenziale già presenti nell'Azienda Agricola, copertura a falde ed altezza massima metri 6,50 alla gronda.

- c) L'indice di fabbricabilità per fabbricati e impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali, è pari a 0,20 mc/mq con altezza massima m.7,50.
- d) La costruzione di serre è consentita con un indice di copertura massima dell'appezzamento pari a 0,003 e altezza massima metri 3,50.
- e) sono vietati i cambi di destinazione d'uso;
- f) sono ammessi, previo nulla osta del Parco, i cambi d'uso per attività connesse e complementari, quali: trasformazione e vendita dei prodotti dell'azienda, agriturismo, educazione ambientale, agricoltura sociale;
- g) è vietata l'impermeabilizzazione e la pavimentazione delle superfici aperte, fatte salve le aree di immediata pertinenza dei fabbricati e comunque per una superficie non superiore alla estensione del sedime dei fabbricati stessi;
- h) sono consentiti e promossi gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o integrata, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, le attività di educazione ambientale, la produzione artigianale di qualità, le attività di agricoltura sociale, l'attività agrituristiche;
- i) sono consentiti e incentivati dall'Ente di gestione: la realizzazione di ricoveri per le stazioni di posta per l'escursionismo a cavallo, locali per il ricovero e la riparazione di biciclette; tali interventi sono realizzabili con intervento diretto anche da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dai coltivatori diretti, previo nulla osta del Parco con un indice di copertura massima dell'appezzamento pari a 0,006 e altezza massima metri 3,50.
- j) sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3 e s.m.i. del DPR 6 giugno 2001, n.380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- k) la realizzazione di agri campeggi è consentita nei limiti previsti dalla normativa regionale di settore previo nulla osta del Parco.

## **ART.16 ZONA D DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE**

16.1. *Finalità.* La zona D è finalizzata alla promozione economica e sociale del Parco, da perseguire attraverso la realizzazione di servizi per la fruizione, l'ecoturismo, l'educazione ambientale, la cultura e l'espressione artistica, la ricerca scientifica, la formazione in campo ambientale, la valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni locali.

16.2. *Componenti territoriali.* Le aree classificate in zona D sono articolate in sottozone costituenti componenti territoriali tra loro diversificate. Esse comprendono:





FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014 2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- a) D1, *Strutture e attrezzature di interesse pubblico per la gestione e fruizione del Parco*, dove si prevedono strutture e attività essenziali al pieno raggiungimento degli obiettivi del Piano, con particolare riferimento alla fruizione, alla educazione ambientale, alla ricettività escursionistica, alla valorizzazione del sistema di beni culturali e ambientali, alla gestione forestale e vigilanza da parte dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.
- b) *Zona D2 Aree di valorizzazione del patrimonio archeologico*
- c) *Zona D3 Aree per attività terziarie*
- d) *Zona D4 Attrezzature e impianti tecnologici*

#### 16.3. *Disciplina prescrittiva della sottozona D1:*

- a) Nella sottozona D1 sono vietati tutti gli interventi non coerenti con le finalità di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo come definiti dall'articolo 3 e s.m.i. del DPR 6 giugno 2001, n.380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- c) Sono inoltre consentiti ampliamenti e la realizzazione di nuove strutture funzionali a garantire una gestione ottimale delle attività di controllo, gestione, fruizione, educazione ambientale, promozione del patrimonio naturale e culturale, ricerca scientifica secondo le direttive e prescrizioni di intervento contenute nelle Schede normative allegate alle presenti NTA per le seguenti aree:
  - 10. Pantaleo
  - 11. Is Cannoneris
  - 12. Gambarussa
  - 13. Monte Nieddu
  - 14. Monte Arcosu
  - 15. Pixina Manna
- d) Gli interventi di cui alle lettere b e c garantiscono il rispetto delle Direttive e prescrizioni per le caratteristiche architettoniche paesaggistiche ed energetico-ambientali degli edifici e spazi aperti contenute nelle rispettive schede.

#### 16.4. *Disciplina prescrittiva della sottozona D2:*

- a) Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di valorizzazione del patrimonio archeologico comprendenti attività di studio e ricerca, interventi di sistemazione delle aree archeologiche per la loro conservazione e fruizione, allestimenti per illustrare il patrimonio archeologico e la storia dell'insediamento umano nel Parco e nel contesto territoriale di riferimento; gli interventi possono includere la costruzione di manufatti edilizi funzionali alla valorizzazione storico archeologica e sono subordinati al nulla



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

osta del Parco e al parere della competente Soprintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio.

#### 16.5. *Disciplina prescrittiva della sottozona D3:*

- a) Nella sottozona D3 si applicano le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, ove non in contrasto con le finalità e le norme del Piano del Parco.

#### 16.6. *Disciplina prescrittiva della sottozona D4:*

- a) Nella sottozona D4 sono consentiti gli interventi necessari agli adeguamenti tecnologici, per la sicurezza idraulica e per le infrastrutture per la mobilità e gli interventi strettamente necessari a garantire la funzionalità, l'efficientamento energetico e il miglioramento delle esternalità ambientali degli impianti stessi.
- b) L'Ente Parco d'intesa con i soggetti gestori degli impianti promuove iniziative e progetti finalizzati a reperire e attrezzare spazi e luoghi per l'educazione in relazione alla gestione della risorsa idrica, alla conoscenza e alla necessità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, alla divulgazione della cultura tecnologica e dell'innovazione applicata all'ambiente. I luoghi prioritari per la realizzazione di tali spazi sono concordati con i soggetti gestori. La loro realizzazione è sempre compatibile, fatto salvo il rispetto delle norme di settore e delle necessarie norme di sicurezza.
- c) Per gli edifici di valenza culturale e paesaggistica (archeologia industriale) è prescritta la conservazione degli elementi architettonici e dei macchinari aventi valore storico.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014 2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## TITOLO III DIRETTIVE GENERALI E PRESCRIZIONI PER SISTEMI E COMPONENTI

### CAPO I – COMPONENTI NATURALISTICHE E AGRO-SILVO PASTORALI

#### ART.17 MISURE DI CONSERVAZIONE

**17.1 Misure di conservazione di carattere generale, discendenti, dal DM 17 Ottobre 2007, per quanto ritenuto coerente con la realtà territoriale del Parco, da applicarsi all'interno delle Zone Speciali di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207.**

All'interno del territorio del Parco ricadente nella Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, e all'interno della ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207 (internamente ed esternamente al territorio del Parco), vigono, le seguenti misure di conservazione

- divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto;
- superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno

per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
  - terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
  - colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
  - nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
  - sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;
  - divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
  - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
  - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

**17.2 Misure di conservazione di carattere generale, discendenti, dal DM 17 Ottobre 2007, per quanto ritenuto coerente con la realtà territoriale del Parco, da applicarsi all'interno della Zona di Protezione Speciale ZPS "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009.**

All'interno del territorio del Parco ricadente nella Zona di Protezione Speciale ZPS "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009 vigono, le seguenti misure di conservazione articolate in: divieti, obblighi e attività da incentivare e promuovere:

## DIVIETI

- attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco *biarmicus**);
- effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonchè ampliamento di quelle esistenti;
- distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonchè ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonchè gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- Nelle zone A e B, svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonchè ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori;



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014-2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;
- eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del *regolamento (CE) n. 796/2004* ad altri usi;
- bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
  - superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del *regolamento (CE) n. 796/2004*, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi *a)* e *b)* dell'art. 55 del *regolamento (CE) n. 1782/2003* ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
  - superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- divieto di avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, a pareti occupate per la nidificazione da aquila reale (*Aquila chrysaetos*), falco pellegrino (*Falco peregrinus*), nelle aree di accertata nidificazione nel periodo 1 gennaio - 31 luglio. Eventuali deroghe previa richiesta specifica alla competente struttura regionale possono essere rilasciate nel caso le pareti non siano occupate dalle specie sopra menzionate;
- divieto di esecuzione degli interventi selvicolturali al fine di evitare di interferire con la stagione riproduttiva dell'Astore sardo (*Accipiter gentilis arrigonii*) nelle aree di accertata nidificazione nel periodo: 31 marzo (inizio periodo di deposizione delle uova) al 31 luglio (data limite di involo dei piccoli). Eventuali deroghe all'epoca delle tagliate possono essere concesse dalla struttura regionale competente in materia di Natura 2000, previa richiesta motivata del proponente, o in attuazione delle indicazioni contenute nelle misure di conservazione sito-specifiche o dei piani di gestione dei siti approvati.





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## OBLIGHI

- messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

- regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11;
- monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

## ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE.

Il Parco promuove ed incentiva le attività di seguito indicate:

- repressione del bracconaggio;
- rimozione dei cavi sospesi di elettrodotti dismessi;
- informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

**Art. 17.3 Misure di conservazione sito specifiche per le singole tipologie di habitat di interesse unionale di allegato I della Direttiva Habitat, da applicarsi all'interno delle Zone Speciali di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207.**

All'interno del territorio del Parco ricadente nella Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, e all'interno della ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207 (internamente ed esternamente al territorio del Parco), vigono, le seguenti misure di conservazione sito specifiche per gli habitat di seguito indicati:

Habitat presenti nel Formulario Standard ZSC Monte Arcosu	Stato di Conservazione FS ZSC Monte Arcosu	DGR n. 61/35 del 18.12.2018. MdC Vigenti ZSC Monte Arcosu	MdC Format Ministeriale	Nostra proposta
5210	B	Nessuna misura presente	Nessuna misura presente	-Pianificazione antincendio e regolamentazione del carico di pascolo. -Divieto di sistemazioni di versanti o scarpate con impianti di specie boschive o comunque non coerenti con l'habitat.
5230	B	Nessuna misura presente	Nessuna misura presente	Pianificazione antincendio e regolamentazione del carico di pascolo. -Divieto di sistemazioni di versanti o scarpate con impianti



				<i>di specie boschive o comunque non coerenti con l'habitat.</i>
5330	B	Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali	Nessuna misura presente	<p><i>Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco</i></p> <p><i>Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi.</i></p> <p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>
6220	A	Nessuna misura presente	Nessuna misura presente	Non necessaria in quanto stato di conservazione in A
8130	B	Regolamentazione della frequentazione turistica, in particolare in merito alla sentieristica, al volo con parapendio/deltaplani, agli sport alpinistici, equestri, cicloturistici, motociclistici e alle attività video/fotografiche e di bird-watching	Nessuna misura presente	Regolamentazione della frequentazione turistica, in particolare in merito alla sentieristica, al volo con parapendio/deltaplani, agli sport alpinistici, equestri, cicloturistici, motociclistici e alle attività video/fotografiche e di bird-watching
8130	B	Divieto di abbandonare il sentiero nei tratti caratterizzati da instabilità geomorfologica (ghiaioni)	Nessuna misura presente	Divieto di abbandonare il sentiero nei tratti caratterizzati da instabilità geomorfologica (ghiaioni)

8210	B	Regolamentazione della frequentazione turistica, in particolare in merito alla sentieristica, al volo con parapendio/deltaplani, agli sport alpinistici, equestri, cicloturistici, motociclistici e alle attività video/fotografiche e di bird-watching	Nessuna misura presente	Regolamentazione della frequentazione turistica, in particolare in merito alla sentieristica, al volo con parapendio/deltaplani, agli sport alpinistici, equestri, cicloturistici, motociclistici e alle attività video/fotografiche e di bird-watching
8220	B	Regolamentazione della frequentazione turistica, in particolare in merito alla sentieristica, al volo con parapendio/deltaplani, agli sport alpinistici, equestri, cicloturistici, motociclistici e alle attività video/fotografiche e di bird-watching	Nessuna misura presente	Regolamentazione della frequentazione turistica, in particolare in merito alla sentieristica, al volo con parapendio/deltaplani, agli sport alpinistici, equestri, cicloturistici, motociclistici e alle attività video/fotografiche e di bird-watching
91E0	NV	Monitoraggio triennale degli habitat forestali <i>91E0*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	Nessuna misura presente	Monitoraggio triennale degli habitat forestali <i>91E0*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior, 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali, 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>
91E0	NV	Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico	Nessuna misura presente	Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico
92A0	B	Monitoraggio triennale degli habitat forestali <i>91E0*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus</i>	Nessuna misura presente	<i>Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco</i>  <i>Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione</i>

		<p><i>excelsior, 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali,</i></p> <p><i>92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i></p>		<p><i>degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi.</i></p> <p>Monitoraggio triennale degli habitat forestali</p> <p><i>91E0*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus</i></p> <p><i>excelsior, 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali,</i></p> <p><i>92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i></p>
92A0	B	<p>Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico</p>	Nessuna misura presente	<p>Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico</p>
92D0	B	<p>Monitoraggio triennale degli habitat forestali</p> <p><i>91E0*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus</i></p> <p><i>excelsior, 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali,</i></p> <p><i>92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i></p>	Nessuna misura presente	<p><i>Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco</i></p> <p><i>Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la</i></p>



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

				sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi.
92D0	B	<p>Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico</p>	Nessuna misura presente	<p>Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico</p>
9320	B	<p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>	Nessuna misura presente	<p><i>Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco</i></p> <p><i>Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi.</i></p> <p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>
9330	A	<p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>	Nessuna misura presente	<p><i>Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco</i></p> <p><i>Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il</i></p>

				<p>sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi.</p> <p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p> <p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>
9340	A	<p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>	Eradicazione di Ailanthus altissima	<p>Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco</p> <p>Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi.</p> <p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>

9380	A	<p>Divieto di taglio delle piante o parti di piante di <i>Taxus baccata</i> (tasso) di qualsiasi altezza e diametro e delle piante limitrofe che generano ombra e protezione entro un raggio di 10 metri, e del divieto di taglio delle piante o parti delle piante di <i>Ilex aquifolium</i> (agrifoglio), al fine di tutelare gli habitat 9380 e 9580*</p>	Nessuna misura presente	<p>Divieto di taglio delle piante o parti di piante di <i>Taxus baccata</i> (tasso) di qualsiasi altezza e diametro e delle piante limitrofe che generano ombra e protezione entro un raggio di 10 metri, e del divieto di taglio delle piante o parti delle piante di <i>Ilex aquifolium</i> (agrifoglio), al fine di tutelare gli habitat 9380 e 9580*</p>
9580	A	<p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>	Nessuna misura presente	<p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p>
9580	A	<p>Divieto di taglio delle piante o parti di piante di <i>Taxus baccata</i> (tasso) di qualsiasi altezza e diametro e delle piante limitrofe che generano ombra e protezione entro un raggio di 10 metri, e del divieto di taglio delle piante o parti delle piante di <i>Ilex aquifolium</i> (agrifoglio), al fine di tutelare gli habitat 9380 e 9580*</p>	Nessuna misura presente	<p>Divieto di taglio delle piante o parti di piante di <i>Taxus baccata</i> (tasso) di qualsiasi altezza e diametro e delle piante limitrofe che generano ombra e protezione entro un raggio di 10 metri, e del divieto di taglio delle piante o parti delle piante di <i>Ilex aquifolium</i> (agrifoglio), al fine di tutelare gli habitat 9380 e 9580*</p>
Habitat presenti nel Formulario Standard ZSC Canale Su Longuvresu	Stato di Conservazione FS ZSC Canale Su Longuvresu	DGR n. 61/35 del 18.12.2018. MdC Vigenti ZSC Canale Su Longuvresu	MdC Format Ministeriale	Nostra proposta
5330	B	Non sono state emanate MdC per questa ZSC	Non è stato prodotto alcun format	Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

			ministeriale dagli uffici regionali preposti	Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi
9340	B	Non sono state emanate MdC per questa ZSC	Non è stato prodotto alcun format ministeriale dagli uffici regionali preposti	Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco  Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi
9580	A	Non sono state emanate MdC per questa ZSC	Non è stato prodotto alcun format ministeriale dagli uffici regionali preposti	Redazione di Piano di Riordino Forestale Parco  Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi; Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità. Adeguamento della rete di approvvigionamento dell'acqua (condotte, vasconi e prese d'acqua in genere) ai fini antincendio. Incentivi per un utilizzo corretto delle aree di pascolo.; Incentivi per la sorveglianza del territorio per la prevenzione incendi

**Art. 17.4 Misure di conservazione sito specifiche per le singole specie di interesse unionale di allegato 2 della Direttiva Habitat e di Allegato I della Direttiva Uccelli, da applicarsi all'interno delle Zone Speciali di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105, ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207 e della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009.**

All'interno del territorio del Parco ricadente nella Zona Speciale di Conservazione ZSC "Foresta di Monte Arcosu" - ITB041105 nella ZSC "Canale su Longuvresu" - ITB042207 (internamente ed esternamente al territorio del Parco), nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Foresta di Monte Arcosu" - ITB044009, vigono le seguenti misure di conservazione sito specifiche, derivanti dalla DGR 61/35 del 18.12.2018 integrate a seguito delle analisi tecniche condotte durante la stesura del Piano del Parco.

Specie	Misura di Conservazione
1088 <i>Cerambyx cerdo</i>	<p>Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali</p> <p>Obbligo nell'ambito delle attività selvicolturali di ceduzione oggetto di dichiarazione o autorizzazioni ai sensi del regolamento forestale vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di favorire la matricinatura a gruppi</li> <li>- del mantenimento di almeno 2 piante/ha di almeno 30 cm di diametro ad altezza petto d'uomo,</li> <li>- del mantenimento di almeno 2 piante/ha di almeno 30 cm di diametro ad altezza petto d'uomo, secche o deperienti o morte in piedi, che devono essere comprese nel numero di matricine previste in sede autorizzativa.</li> </ul>
1055 <i>Papilio hospiton</i>	Inserito un articolo nel regolamento che prevede il divieto di prelievo per tutte le specie selvatiche di interesse unionale
5349 <i>Salmo ghigii</i>	<p>Monitoraggio annuale della popolazione di <i>Salmo ghigii</i> (trota sarda)</p> <p>Divieto di prelievo della specie e divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Riu Litteras, lungo l'intero tratto; si tratta di un affluente di destra orografica del Riu Segalalisi, riversa le sue acque nel Rio di Pula;</li> <li>b) Rio di Pula, nell'intero tratto torrentizio compreso all'interno del Parco.</li> </ul> <p>che costituiscono l'habitat di presenza della specie. laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico.</p>



Specie	Misura di Conservazione
	Nei due torrenti interessati dalla presenza della trota sarda è vietato svolgere escursioni lungo l'alveo (water-trekking). Sono consentite attività di cattura temporanea, manipolazione e prelievo finalizzate allo studio e al monitoraggio della specie, che siano state in precedenza autorizzate dall'Ente competente per il rilascio delle autorizzazioni per la pesca scientifica e dall'Ente parco.
6205 <i>Speleomantes genei</i>	Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali. delle attività speleologiche e delle attività estrattive.
	Predisposizione di uno studio di fattibilità per l'eradicazione delle rane verdi alloctone del genere <i>Pelophylax</i> sp. all'interno del sito Natura 2000
1190 <i>Discoglossus sardus</i>	Predisposizione di uno studio di fattibilità per l'eradicazione delle rane verdi alloctone del genere <i>Pelophylax</i> sp. all'interno del sito Natura 2000
	Divieto di ceduzione entro una fascia di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico e intorno agli ambienti umidi, laddove il divieto non ostacoli l'attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico
	Divieto di cattura, manipolazione ed uccisione e di danneggiamento dei siti riproduttivi. Eventuali richieste in deroga finalizzate a studi e monitoraggi debbono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva da parte del MASE e successivamente dall'Ente Parco.
6137 <i>Euleptes europaea</i>	Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali
1367 <i>Cervus elaphus corsicanus</i>	Incentivazione di interventi di apertura o riapertura di radure interne al bosco, con il taglio di arbusti o di alberi dominati, al fine di aumentare la disponibilità alimentare di <i>Cervus elaphus corsicanus</i> (cervo sardo).a fronte della predisposizione di uno studio finalizzato a determinare la consistenza della popolazione e la capacità portante del sito in relazione alla quantificazione delle radure necessarie per il soddisfacimento delle esigenze trofiche della specie.
	Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali
1310 <i>Miniopterus schreibersii</i>	Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.

Specie	Misura di Conservazione
	<p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p><a href="https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf">https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf</a>).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cerbus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1316 <i>Myotis capaccinii</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p><a href="https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf">https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf</a>).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cerbus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1321 <i>Myotis emarginatus</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca</p>

Specie	Misura di Conservazione
	<p>Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p><a href="https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf">https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf</a>).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
5005 <i>Myotis punicus</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p><a href="https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf">https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf</a>).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cebus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1305 <i>Rhinolophus euryale</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p>

Specie	Misura di Conservazione
	<p><a href="https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf">https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf</a>.</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cerbus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cerbus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p> <p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chiroterri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chiroterrofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chiroterri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p><a href="https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf">https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf</a>).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chiroterri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cerbus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chiroterri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
1303 <i>Rhinolophus hipposideros</i>	<p>Interventi di modifica delle chiusure delle cavità esistenti, in modo da renderle coerenti con le indicazioni Eurobats per la compatibilità con il passaggio dei chiroterri.</p>

Specie	Misura di Conservazione
	<p>Nel caso si verifichi la necessità di installare cancelli a chiusura degli accessi delle cavità in cui sia accertata la presenza di colonie di chirotteri, obbligo di attenersi alle indicazioni di esperti di chirotterofauna (ad es. Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri) e alle note tecniche contenute nei volumi di EUROBATS (ad es.: Publication Series No.2:</p> <p><a href="https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf">https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/EUROBATS_PublSer_No2_English_5th_edition_2017.pdf</a>).</p> <p>In caso di ristrutturazione o di realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o comunque di rilievo su edifici con accertata presenza di colonie di chirotteri o che, in mancanza di dati certi, presentino caratteristiche di potenzialità quali siti rifugio o siti di nidificazione, con particolare riferimento alle aree minerarie di San Leone (Assemini) e di Monte Cerbus (Santadi), obbligo di adottare soluzioni e modalità di intervento, prendendo a riferimento il documento 'Linee guida per la conservazione dei chirotteri negli edifici (Ministero dell'Ambiente, 2009)' o altri documenti tecnico-scientifici in materia.</p>
A400 <i>Accipiter gentilis arrigonii</i>	<p>Regolamentazione dell'impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), e del sorvolo a bassa quota degli aeromobili, degli aeromodelli da diporto sportivo, ad eccezione di quelli impiegati in situazioni di emergenza, in operazioni di soccorso, nello spegnimento incendi</p> <p>Obbligo nell'ambito delle attività selvicolturali di ceduzione oggetto di dichiarazione o autorizzazioni ai sensi del regolamento forestale vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di favorire la matricinatura a gruppi</li> <li>- del mantenimento di almeno 2 piante/ha di almeno 30 cm di diametro ad altezza petto, preferibilmente con presenza di <i>Hedera helix</i></li> </ul>
A091 <i>Aquila chrysaetos</i>	<p>Divieto di avvicinamento, dal 1 gennaio al 31 luglio, a meno di 150 m dalle pareti occupate per la nidificazione da Aquila reale (<i>Aquila chrysaetos</i>), mediante sentieristica, elicottero, drone, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalità, ad esclusione degli interventi effettuati per il soccorso o per garantire l'incolumità pubblica.</p>

## ART. 18 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FLORISTICA

18.1 L'Ente di gestione promuove in modo prioritario la conservazione attiva e la tutela degli habitat e delle specie vegetali d'interesse comunitario e di interesse conservazionistico.

18.2. L'Ente di gestione promuove e realizza azioni di informazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie di flora di interesse comunitario e di interesse conservazionistico presenti nel Parco.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

18.3. L'Ente di gestione promuove le più opportune attività di gestione e di ricerca, finalizzata anche alla valorizzazione economica ed ecosostenibile delle risorse ambientali, al fine di assicurare un monitoraggio costante sulla distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle specie vegetali di interesse comunitario e di interesse conservazionistico presenti all'interno del Parco, mappando la localizzazione dei siti di presenza e prevedendo la realizzazione di specifici progetti di monitoraggio.

18.4. L'Ente di gestione definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio ambientale e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e per la gestione del suo territorio. In particolare, definisce le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la natura dei dati di interesse e la cadenza dei rilevamenti.

18.5. L'Ente di gestione promuove e cura, anche favorendo e, se del caso, incentivando l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati, per la realizzazione di progetti di ricerca che uniscano l'aspetto produttivo della risorsa forestale alla compatibilità e sostenibilità ambientale.

18.7. Qualsiasi attività di ricerca scientifica, studio e didattica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ente di gestione.

## **ART. 19 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FAUNISTICA**

19.1. La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile della collettività regionale, nazionale ed internazionale, e rappresenta uno dei principali valori oggetto della tutela. Per tale motivo sono da ritenersi oggetto di tutela, oltre che le specie faunistiche presenti, anche i loro habitat naturali e seminaturali, nonché tutti gli elementi territoriali di connessione fra gli stessi. L'attività venatoria è vietata all'interno di tutta l'area del Parco, così come previsto dall'articolo 21 della L.N. n°157/1992.

19.2. L'Ente di gestione promuove in modo prioritario la conservazione attiva e la tutela degli habitat faunistici e delle specie animali con particolare riferimento a quelle d'interesse comunitario e di interesse conservazionistico, alle quali si applicano le norme e le specifiche misure di conservazione previste nell'articolo 15 e nel Regolamento.

19.3. L'Ente di gestione promuove e realizza azioni di informazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela delle specie animali presenti nel Parco.

19.4. L'Ente di gestione promuove, d'intesa con gli Enti competenti la loro approvazione, gli interventi di gestione faunistica dando priorità agli interventi di conservazione *in situ*, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle specie.

19.5. L'Ente di gestione promuove le più opportune attività di gestione e di ricerca al fine di effettuare un monitoraggio sulla distribuzione, la consistenza e lo stato di conservazione delle specie con particolare riferimento a quelle di interesse unionale e di interesse





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

conservazionistico presenti all'interno del Parco, mappando la localizzazione dei siti riproduttivi e/o delle aree rilevanti per lo svolgimento del loro ciclo vitale, definendo le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la natura dei dati di interesse, la cadenza dei rilevamenti e prevedendo la realizzazione di specifici progetti.

19.6. L'Ente di gestione nella pianificazione e programmazione territoriale tiene conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale, predisponendo le necessarie valutazioni ambientali previste dalla normativa vigente per i piani, gli interventi, le attività che possono interferire con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie di interesse unionale presenti nel Parco.

19.9. L'Ente di gestione promuove e cura, anche favorendo e, se del caso, incentivando, l'iniziativa di enti, di associazioni e di soggetti privati, per la realizzazione di progetti di ricerca.

19.10. Qualsiasi attività di ricerca scientifica, studio e didattica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ente. A tal riguardo i prelievi di individui e campioni della fauna devono essere limitati a quanto strettamente necessario ed autorizzato in riferimento alle norme nazionali ed unionali. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione alla raccolta. In particolare è tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro motivo. I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle norme vigenti.

19.11. Nei campionamenti faunistici devono essere utilizzati metodi tali da non compromettere la vitalità degli individui catturati e si dovrà provvedere con massima cautela e rapidità alla loro reimmissione in natura dopo l'effettuazione dei rilevamenti.

## **ART. 20 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE FORESTALE**

20.1. La gestione forestale nel territorio del Parco si impernia sul concetto di sostenibilità e ha come obiettivi la preservazione e la conservazione per le generazioni future delle risorse boschive. Gli interventi di taglio dovranno volgere a favorire una diversificazione del soprassuolo al fine di orientare l'evoluzione verso una disetaneizzazione del bosco, privilegiando, laddove possibile, il raggiungimento di una struttura disetanea a gruppi. L'obiettivo generale deve essere quello di aumentare la flessibilità del sistema.

20.2. La gestione forestale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 si basa su quanto normato dal R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e su quanto stabilito dal D.L. 03 aprile 2018 n. 34 (TUFF) e sui principi della selvicoltura sistemica in tutte le zone del Parco, con esclusione della zona A, operando in modo da accrescere la capacità di autorganizzazione e l'efficienza funzionale dell'ecosistema boschivo.





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

20.3. Gli interventi sulla vegetazione devono essere caratterizzati da basso impatto ambientale e devono mirare a conservare e ad aumentare la diversità biologica, assecondando la disomogeneità strutturale, aumentando la diversificazione strutturale e compositiva ed individuando le valenze del soprassuolo boschivo. Gli interventi possono prevedere una matricinatura a gruppi più o meno densi e dispersi in modo disomogeneo all'interno della tagliata.

La scelta dei gruppi di matricine deve basarsi sui seguenti criteri:

- evitare di avere una distanza tra i gruppi superiore ai 20 m (quando la distanza tra due gruppi contigui è superiore a 2 volte l'altezza media delle matricine, si rilasceranno una o più matricine singole nello spazio intermedio)
- valorizzare la presenza di individui di specie pregiate e di buona forma inserendoli all'interno del gruppo oppure salvaguardare, ai fini del mantenimento della biodiversità, la presenza di specie arboree sporadiche. Sarà possibile rilasciare gruppi di alberi a protezione di alcune piante "obiettivo" (in questo caso il rilascio di una pianta obiettivo e del relativo anello di protezione sarà considerato un gruppo).
- utilizzare alberi stabili per delimitare i margini dei gruppi (in alcuni casi, all'esterno degli alberi stabili del gruppo si rilasceranno alcuni polloni dominati per limitarne l'espansione della chioma e ridurre l'effetto di isolamento improvviso causato dal taglio);
- rilasciare una maggiore copertura in zone soggette a fenomeni erosivi;
- evitare di intervenire in zone non percorribili o difficilmente accessibili.

20.4. La gestione forestale si esplicita tramite la redazione di Piani di Gestione Forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti, al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle proprietà forestali pubbliche e private. Sono contemplati tutti gli interventi volti a una gestione forestale diversificata quali avviamenti a fustaia, ceduazioni con differenti trattamenti ed aree ad evoluzione naturale che favoriscono la creazione di un mosaico eterogeneo a elevata diversità di habitat e specie, coerentemente con gli obiettivi di conservazione.

20.5. Nella zona A la gestione è volta principalmente al monitoraggio di tutte le tipologie forestali. È vietata qualsiasi forma di utilizzazione boschiva.

20.6. Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie animali soggette a tutela, la stagione di taglio in relazione ai tagli di fine turno, è concessa secondo le P.M.P.F. dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno con possibilità di anticipare tale periodo per un periodo massimo di 30 giorni è, invece, vietato prolungare tale periodo, pertanto le operazioni di taglio saranno sospese, in ogni caso, dal 1 Aprile.

Nei periodi di sospensione dei tagli è altresì vietato svolgere le operazioni di concentramento, esbosco e sezionatura del materiale abbattuto mediante strumenti a motore. L'Ente di



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

gestione, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna e della flora e in generale di tutela dell'ambiente, può modificare i termini temporali di cui sopra.

20.7. Qualora ricorrano circostanze speciali quali morie diffuse per agenti patogeni o atmosferici con correlato aumentato rischio di incendio o per la pubblica incolumità, sono consentiti interventi straordinari ed urgenti per la messa in sicurezza delle stesse aree boschive, previa autorizzazione dell'Ente gestore.

20.8. Nei boschi soggetti ad utilizzazione e con particolare riferimento alle aree con presenza accertata di specie di interesse comunitario, è vietato l'abbattimento e/o la rimozione di alberi morti o deperienti: è fatto obbligo di salvaguardare dal taglio gli alberi aventi diametro a petto d'uomo superiore a 25 cm, con le seguenti caratteristiche: morti in piedi, con larghi settori della chioma morti o con cavità fatte dai picchi, fessure, spaccature, cavità di marcescenza, cavità atte a raccogliere l'acqua piovana, lembi distaccati di cortecce, piccoli buchi d'insetti, con l'accortezza di verificare la stabilità delle piante così rilasciate in prossimità di sentieri o aree frequentate da persone. Il numero minimo prescrittivo di alberi "habitat", alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, è stabilito in sede di sopralluogo;

20.9. Oltre alle piante del punto precedente, scegliere almeno 3 piante a ettaro di grosse dimensioni (o comunque con diametro a petto d'uomo superiore a 25 cm) da mandare a invecchiamento indefinito.

20.10. Antecedentemente all'inizio delle operazioni di assegno al taglio, si deve verificare la presenza sugli alberi di eventuali nidi di uccelli, la presenza di roosts utilizzati dai chirotteri.

20.11 Se non esistono controindicazioni quali: pericolo d'incendio boschivo, sicurezza nelle aree di lavoro, pericolo di attacchi parassitari, ostacolo alla rinnovazione e compatibilmente con le prescrizioni di massima forestali, almeno il 50% della ramaglia e dei residui di lavorazione devono essere lasciati sul letto di caduta o, meglio, raggruppati a formare cumuli per aumentare la presenza di necromassa in bosco non solo in piedi ma anche al suolo. (La presenza del legno morto favorisce gli invertebrati che costituiscono la base alimentare di molte specie di animali e la creazione di cumuli di ramaglia diventa il rifugio per rettili e micromammiferi)

20.12 E' fatto divieto di praticare la bruciatura dei residui di lavorazione.

20.13. I residui di lavorazione che non possono essere esboscati o abbruciati, secondo quanto indicato dalle PMPF, devono essere cippati in loco e sparsi al suolo, al fine di aumentarne il contenuto in sostanza organica. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio.

20.14. Tutte le piante autoctone erbacee, arbustive ed arboree che costituiscono il sottobosco devono essere tutelate durante gli interventi selvicolturali.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

20.15. Le piste temporanee di esbosco devono essere richiuse al termine delle operazioni di utilizzazione.

## **ART. 21 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE AGRO-PASTORALE**

21.1. Il pascolo e la sua corretta attuazione sono necessari nell'ottica del mantenimento delle attività tradizionali, della biodiversità (in tutte le sue componenti), della salvaguardia degli elementi caratteristici del paesaggio, della conservazione delle tradizioni, dei saperi e dell'identità dei luoghi.

21.2 Il pascolo nei terreni del Parco è regolamentato dalle prescrizioni di massima polizia forestale vigenti, laddove non sia in vigore un Piano di gestione delle attività di pascolo, un piano di gestione nelle aree ZSC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti.

21.3 L'utilizzo del pascolo è consentito in tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle zone A o salvo deroghe dell'Ente Parco.

21.4 È vietata la conversione della superficie a pascolo permanente su tutto il territorio del Parco, secondo quanto previsto dall' art. 5, comma 1, punto s, dei "Criteri Minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS" (D.M. 17/10/2007)

21.5. Le attività di pascolo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- ✓ I terreni pascolivi di proprietà pubblica (Comuni e/o altri Enti Pubblici) ricadenti in zona B, devono essere utilizzati in conformità ad un regolamento d'uso contenente norme che disciplinano il carico del bestiame distinto per specie animale, modalità e periodo di utilizzazione secondo i criteri di gestione sostenibile.
- ✓ Nei regolamenti di cui al punto sopra deve essere prevista una fase di verifica degli impatti derivati dai carichi di bestiame autorizzati, al fine di valutare l'effettiva sostenibilità del pascolo.
- ✓ I terreni concessi in fida pascolo, devono prevedere, all'atto della concessione, l'identificazione del carico di bestiame massimo consentito.
- ✓ Le aziende zootecniche con più di 15 UBA, che esercitano il pascolo su terreni privati ricadenti in zone B, al fine di ricevere il nulla osta all'attività di pascolamento, devono fornire apposita documentazione riportante il carico di bestiame, il piano di utilizzazione dei pascoli e di eventuali altre fonti nutrizionali utilizzate.
- ✓ Il carico di bestiame è determinato utilizzando i seguenti indici di conversione:
  - vacca (oltre tre anni di età) = 1,00 UBA
  - manza e manzetta = 0,50 UBA
  - toro = 1,00 UBA

- ovicapri = 0,15 UBA
  - cavallo = 1,00 UBA
  - suini = 0,30 UBA.
- ✓ Il carico massimo consentito non deve superare i seguenti parametri:
- Pascolo = 0,5 UBA / Ha di superficie/anno;
  - Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 0,5 UBA ogni 1,5 Ha di superficie/anno;
  - Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 0,5 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno;
  - Bosco = 0,5 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno

## CAPO II – COMPONENTI CULTURALI, PAESAGGIO E FRUIZIONE, RISORSE GEOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI

### **ART. 22 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE STORICO ARCHEOLOGICA**

22.1. E' vietata la manomissione, asportazione e eliminazione di beni culturali appartenenti alle componenti paesaggistiche e storico archeologiche caratterizzanti il territorio del Parco, come risultanti dagli elaborati del Quadro Conoscitivo o facenti parte delle strutture e componenti individuate dal PPR. Eventuali interventi connessi alle componenti di cui sopra sono subordinati alla verifica di conformità a cura dell'Ente Parco con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del Piano;

22.2. Per gli interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo come definiti dal DPR 380/2001 e s.m.i.; ove gli interventi riguardino beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. occorrerà il preventivo rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.21 del citato d.lgs. da parte della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

### **ART. 23 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL PAESAGGIO**

23.1. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei suoi paesaggi quale patrimonio strategico collettivo di interesse universale e delle comunità locali.

23.2. A tale scopo l'Ente di gestione: verifica, nella espressione dei nulla osta e autorizzazioni di competenza, che vengano salvaguardati o riqualificati i paesaggi naturali e i paesaggi tradizionali; incentiva e favorisce la partecipazione attiva della comunità locale alla scoperta e divulgazione dei valori paesaggistici del Parco; promuove progetti di riqualificazione dei paesaggi degradati; favorisce forme di gestione attiva del paesaggio anche attraverso contratti di gestione con imprenditori agricoli e forestali.



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **ART. 24 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE, PER UN SISTEMA ESCURSIONISTICO INTEGRATO E PER L'ACCESSIBILITA'**

24.1. L'Ente Parco promuove iniziative affinché l'ambiente, naturale o costruito, risulti per l'uomo come uno "spazio inclusivo", gradevole, amichevole e sicuro. A tal fine non si limita all'adempimento degli obblighi di legge, ma persegue l'accessibilità intesa come sistema complesso ed articolato di elementi, collegati tra loro o interdipendenti, che consenta di avvicinarsi al concetto di autonomia e di autosufficienza nel rispetto delle risorse, sviluppando conseguentemente la possibilità di fruizione attiva e partecipazione.

24.2. L'Ente di gestione, ove necessario d'intesa con i soggetti competenti, persegue e promuove il raggiungimento di un modello di mobilità sostenibile nel territorio del Parco secondo le seguenti direttive:

- connotazione delle Porte del Parco come nodi del sistema integrato della mobilità locale per la fruizione del territorio;
- rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico di accesso al Parco;
- integrazione delle modalità di spostamento sul territorio al fine di garantire, ove possibile all'esterno del parco, lo scambio tra auto private, mezzi del trasporto pubblico, biciclette e altri mezzi per la mobilità sostenibile;
- incremento della qualità ambientale dei mezzi del trasporto pubblico e dei mezzi in locazione tramite predisposizione di punti di ricarica elettrica presso i centri servizi nelle Zone D1 e lungo il sistema di fruizione;
- dotazione di mezzi di trasporto in grado di assicurare forme di fruizione sostenibile e autonoma per persone con difficoltà motorie.

24.3. L'Ente di gestione promuove l'attivazione di servizi navetta o a chiamata per un accesso organizzato finalizzato a garantire la sicurezza e minimizzare l'impatto determinato da un ingresso disordinato e non controllato di veicoli privati all'interno del Parco.

24.4. A tal fine, l'Ente promuove d'intesa con i Comuni del Parco la creazione di aree per la sosta temporanea dei veicoli con la funzione di parcheggi scambiatori tra veicoli privati, servizi di trasporto collettivo, servizi per la mobilità ciclabile.

24.5. L'Ente Parco promuove la formazione di un'offerta escursionistica integrata lungo i sentieri del Parco. A tale scopo supporta la realizzazione, la manutenzione ed il segnalamento della rete sentieristica e degli itinerari tematici, in coerenza con le previsioni della Rete Escursionistica della Regione Sardegna (RES) e il sistema della fruizione definito nella "Carta della fruizione e delle attrezzature".

## **ART. 25 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA COMPONENTE GEOMINERARIA**

25.1. Nell'areale del Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu sono identificati geositi che testimoniano aspetti geologici e geomorfologici di particolare interesse scientifico e/o paesaggistico

25.2 L'Ente di gestione preserva e garantisce la fruizione sostenibile del patrimonio geologico e geomorfologico promuovendo la redazione di progetti per la conoscenza, favorendo la fruizione responsabile e l'utilizzo didattico.

25.3 Per queste finalità l'Ente di gestione autorizza:

- a) attività di studio, ricerca o divulgazione delle conoscenze finalizzate all'individuazione, alla caratterizzazione e alla promozione dei geositi;
- b) attività escursionistiche guidate in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità e caratterizzate dalla presenza di geositi;
- c) la predisposizione e la stampa di materiale divulgativo, anche informatico, e pubblicazioni finalizzate alla fruizione turistica dei geositi e di itinerari escursionistici in aree a elevata valenza per caratteri di geodiversità o caratterizzate dalla presenza di geositi;
- d) la realizzazione di eventi di promozione delle attività di cui alle lettere a), b), c);
- e) la promozione di iniziative legate al patrimonio geologico.

## **ART. 26 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA RETE IDROGRAFICA E PER LA DIFESA DEL SUOLO**

26.1. La sicurezza idraulica e la salvaguardia dell'assetto idrogeologico sono perseguite in coerenza con le norme del Piano di Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino ed attraverso le disposizioni regionali in materia.

26.2. L'Ente di gestione coopera con gli enti preposti alla difesa del suolo e alla gestione della rete idrografica del Parco allo scopo di privilegiare opere e interventi coerenti con gli obiettivi di salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico.

26.3. L'Ente di gestione promuove convenzioni e accordi con gli enti preposti al fine di dare concreta attuazione alla direttiva di cui al comma precedente e verifica nell'espressione di pareri e nulla osta il rispetto degli obiettivi di salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico formulando, ove opportuno, idonee prescrizioni in merito alle modalità e alla stagionalità degli interventi proposti.





FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA  
DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA  
DELLA SARDEGNAPROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna  
2014 2022Gutturu Mannu  
Parco Naturale della Sardegna

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **ART. 27 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER LA QUALITÀ' ARCHITETTONICA ED ENERGETICO-AMBIENTALE PER GLI INSEDIAMENTI E LE INFRASTRUTTURE**

27.1. L'Ente di gestione promuove la qualità architettonica degli interventi di nuova costruzione, e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, privilegia l'innesto armonico delle innovazioni tecnologiche ed energetico ambientali nella tradizione costruttiva e architettonica locale.

27.2. Sotto il profilo tipologico e costruttivo, ivi inclusa la scelta dei materiali e dei cromatismi delle finiture è fatto obbligo di privilegiare il rispetto delle tradizioni proprie del contesto locale.

27.3. E' consentita e promossa l'integrazione negli edifici di tecnologie e impianti per il risparmio energetico e la produzione ad uso locale di energie rinnovabili previo nulla osta dell'EdG che ne verifica la compatibilità ambientale.

27.4. Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario e pastorale di rilevanza ecologica, quali muretti a secco, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Per essi sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e di ripristino.

27.5. Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali e la costruzione di muri e recinzioni a servizio di edifici abitativi o di aziende agricole, agrituristiche e turistiche devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e altri leganti

la divisione dei fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Sono altresì ammesse le recinzioni in legno.

27.6. L'Ente promuove ed incentiva il mantenimento e il recupero degli abbeveratoi e delle cisterne nonché il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua finalizzati alla tutela della biodiversità.

27.7. L'Ente gestore persegue e incentiva il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica e di qualità ambientale nella realizzazione e gestione degli insediamenti e delle infrastrutture del Parco prevedendo l'efficientamento energetico degli edifici e, ove possibile l'autosufficienza energetica mediante il ricorso a energia da fonti rinnovabili, e idrica, mediante la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane. Al fine di supportare la promozione di nuovi standard energetico ambientali gli edifici e moduli abitativi facenti parte del sistema di fruizione del Parco dovranno, ove possibile, essere realizzati o recuperati secondo i parametri NZEB e rispondere ad almeno un protocollo di certificazione, definito da ente terzo, specifico o applicabile a strutture ricettive.





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

27.8. L'Ente sostiene l'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili e a tale scopo promuove, nel rispetto delle normative di settore di livello nazionale e regionale:

- a) l'utilizzo del solare fotovoltaico e termico sulle coperture di edifici, annessi edilizi, impianti tecnologici e parcheggi;
- b) l'utilizzo di impianti microeolici (microtaglia) conformi alla disciplina della DGR n. 40/11 del 7.8.2015, con altezza al mozzo pari a 1,5 metri, diametro massimo rotore pari a 1 metro, altezza massima pari a 2 metri e posizionamento su edifici esistenti.

L'installazione di impianti microeolici è consentita esclusivamente nelle zone C e D.

## **ART.28 DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER I SISTEMI E LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**

Nel territorio del Parco sono privilegiati, ove le tecnologie e le norme di settore lo consentano, sistemi e infrastrutture tecnologiche ad impatto minimo sull'ambiente. Sono privilegiati in particolare: forme di depurazione e alimentazione energetica locale che evitino l'introduzione nell'ambiente di reti tecnologiche sia interrato che aeree; forme di alimentazione rinnovabile, basate su risorse locali ed improntate al riutilizzo degli scarti locali (economia circolare).

## **ART. 29. INDENNIZZI E INCENTIVI PER SERVIZI ECOSISTEMICI**

29.1. Il Piano si ispira al riconoscimento del valore dei servizi ecosistemici e persegue le finalità e gli obiettivi di cui agli Artt.1 e 2 delle presenti NTA.

29.2. L'Ente Parco, d'intesa con la Regione, promuove a tale scopo studi, forme di regolamentazione, programmi e azioni pilota per incentivare il miglioramento del bilancio dei SE con particolare attenzione alla regolazione del sistema delle acque, al supporto alla biodiversità, al paesaggio (cultural services) e alle capacità di immagazzinamento del carbonio (Carbon sink). Una specifica attenzione dovrà essere dedicata ai servizi ecosistemici forniti da impollinatori selvatici e dall'Apis mellifera Ligustica.

## TITOLO IV ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO

### **ART. 30 STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA FRUIZIONE, IL MONITORAGGIO, L'EDUCAZIONE E LA RICERCA SCIENTIFICA E LA GESTIONE DEL PARCO**

30.1. Il Piano localizza e individua nell'elaborato *Carta della fruizione e delle attrezzature* le strutture principali per la fruizione, il monitoraggio, l'educazione, la ricerca scientifica e la gestione del Parco. La *Carta della fruizione e delle attrezzature* è oggetto di aggiornamento almeno biennale al fine di recepire le previsioni della Rete Escursionistica Sarda, ivi incluse estensioni della Rete o completamento di anelli di fruizione lungo sentieri esistenti nonché le aree di sosta temporanea di cui all'art.5 della LR. N.14 del 2023. L'aggiornamento della Carta non costituisce variante al Piano se conforme alle previsioni del Piano in materia di zonizzazione di cui al Titolo II delle presenti NTA del Parco.

30.2. Sono strutture e attrezzature costituenti l'ossatura del sistema di fruizione e gestione del Parco quelle esistenti o previste (P = di progetto) nella zona D1 "*Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione*" e le seguenti dotazioni.

#### **Poli territoriali**

- Porte del Parco
  1. Pantaleo – Santadi
  2. Piscinamanna – Pula
  3. Santa Lucia – Uta – P
  4. Ex Cava – Uta – P
- Presidi Fo.Re.S.T.A.S.
  1. Piscinamanna
  2. Is Cannoneris
  3. Pantaleo
  4. Monte Nieddu
  5. Gambarussa
  6. Campanasissa
- Riserva Oasi WWF "Monte Arcosu"

#### **Strutture e servizi per la fruizione**

- Uffici del Parco (Pantaleo)
- Info point
  1. Pantaleo
  2. Pixinamanna
- CEAS / Centro visita / Aula didattica



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

1. CEAS Acquadurci-Chia (esterno al perimetro del Parco)
  2. CEAS Laguna di Nora (esterno al perimetro del Parco)
  3. CEAS Monte Arcosu
  4. CEAS Laguna Santa Gilla (esterno al perimetro del Parco)
  5. Centro visita Oasi del Cervo e della Luna – P
  6. Aula didattica Pixinamanna
- Laboratorio analisi (Pantaleo) [pittogramma]
  - Museo naturalistico [pittogramma]
    1. Pantaleo (presso presidio Fo.Re.S.T.A.S.)
    2. WWF Monte Arcosu
  - Centro polivalente (Pantaleo) - P
  - Spazio espositivo (Pantaleo) - P
  - Strutture ricettive
    1. Is Cannoneris
    2. Monte Arcosu
    3. Gambarussa – P
    4. Pantaleo – P (Corte Is Cuaddus e Presidio Fo.Re.S.T.A.S.)
    5. Perdu Melis - P
    6. Baracca Sassa – P
  - Campo scout (Monte Nieddu) - P
  - Aree attrezzate per campeggio e bivacco
    1. Is Cannoneris - P
    2. Monte Nieddu – P
    3. Monte Arcosu - P
  - Punti di ristoro
    1. Monte Arcosu
    2. Pantaleo - P
  - Aree Pic nic
    1. Is Cannoneris
    2. Pantaleo
  - Ovili
    1. Gambarussa
    2. Procieddu
    3. Procili Mannu
    4. Altri ovili regolarmente accatastati o rubricati da Fo.Re.S.T.A.S.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- Punti di consegna e ricarica e-bike
  1. Piscinamanna (presso presidio Forestas) - P
  2. Is Cannoneris - P
  3. Gambarussa – P
  4. Monte Arcosu - P

Aree e siti di interesse storico e naturalistico

- Siti storico-archeologico
- Alberi monumentale
- Geositi
- Viabilità
  - Rete stradale principale
  - Viabilità secondaria/locale
  - Rete escursionistica
  - Sentieri Natura
    1. Pixinamanna
    2. Pantaleo
    3. Is Cannoneris – P
    4. Monte Nieddu - P

30.3. L'Ente di gestione persegue l'organizzazione dei servizi di fruizione e gestione del Parco in coerenza con il sistema rappresentato nella *Carta della fruizione e delle attrezzature*.

30.4 L'Ente di gestione ne promuove, inoltre, l'uso pubblico, compatibilmente con le esigenze di tutela, anche attraverso accordi volontari con soggetti pubblici e privati.

30.5 L'Ente di gestione promuove idonei servizi di educazione ambientale, ricerca scientifica e monitoraggio al fine di promuovere un uso sostenibile del territorio, valutare il funzionamento e gli effetti del sistema di fruizione, raccogliere e produrre dati sulla conservazione e fruizione delle risorse naturali e culturali.

## **ART. 31 STRUTTURE E SERVIZI IN COGESTIONE**

In coerenza con il principio di cogestione di cui all'art.3, e sulla base di convenzioni di natura volontaria, l'Ente di Gestione coinvolge soggetti pubblici e privati qualificati, le aziende e i proprietari di porzioni del Parco o aziende aventi sedi legali o operative nei Comuni del Parco per potenziare le strutture di fruizione per turisti ed escursionisti e i servizi di monitoraggio e sicurezza ambientale, valorizzare le produzioni di qualità e i servizi culturali e turistici dei comuni del Parco.

## **ART. 32 AZIONI E INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DEL PARCO AVENTI VALORE DI PROGETTI STRATEGICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO**

Le azioni e gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi alla base del Piano del Parco sono descritti nelle schede allegate alle presenti NTA con riferimento ai diversi ambiti tematici che richiedono strumenti e azioni specifiche. L'elenco comprende:

1. Piano di habitat management per il Cervo sardo: "Individuazione della capacità portante del Cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*) nel Parco e definizione dei necessari interventi di gestione".
2. Attività di Studio e Monitoraggio finalizzati alla conservazione dei nuclei di Trota sarda (*Salmo ghigii*).
3. Monitoraggio e Analisi della componente forestale del Parco e realizzazione di un inventario forestale correlato ad habitat e specie
4. Redazione di Piano di Riordino Forestale complessivo del Parco
5. Adeguamento della rete viaria per il controllo degli incendi integrata con il sistema generale della mobilità
6. Redazione di un Piano Particolareggiato per la salvaguardia e la prevenzione degli incendi
7. Gestione sostenibile e incentivi per il pascolo
8. Micro-architetture ricettive nel Parco di Gutturu Mannu
9. Ecomuseo storico archeologico di Gutturu Mannu
10. Osservatorio SRACC Gutturu Mannu per il monitoraggio dello stato di salute degli ecosistemi e specie target in relazione al cambiamento climatico.

## **ART. 33 ACCORDI PER LA GESTIONE DEL PARCO**

31.1. Al fine di garantire il rispetto delle finalità della Legge istitutiva e del Piano l'Ente di gestione, d'intesa con il competente assessorato regionale promuove un protocollo di collaborazione con l'Agenzia Forestale Regionale al fine di agevolare il coordinamento e le attività di cooperazione finalizzate alla gestione ottimale del patrimonio boschivo, alla manutenzione dei sentieri, alle attività di vigilanza e di antincendio, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza dei fruitori del Parco.

31.2. L'Ente di Gestione persegue una gestione e un'immagine unitaria del territorio del Parco Regionale di Gutturu Mannu e a tal fine promuove e adegua, ove necessario la Convenzione con il WWF - ONLUS prevista dall'art. 16 della Legge Istitutiva, monitorandone la effettiva attuazione.

## **ART. 34 MISURE DI INCENTIVAZIONE**

32.1. In relazione alle misure di incentivazione previste per il Parco trovano applicazione tutte le proposte di interventi previste dal Piano ed in particolare:

- a) i progetti strategici previsti dall'art.32, sia a contenuto materiale, sia immateriale, descritti nelle schede-progetto allegate alle presenti NTA;
- b) tutto il sistema della fruizione, come descritto all'art. 30 e nella Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco e nelle Schede delle Zone D1 allegate alla presenti NTA;
- c) le azioni e i sistemi di monitoraggio ambientale e ricerca scientifica.

## **TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 35 NORMA TRANSITORIA**

35.1. Fino all'attuazione dei progetti strategici di cui all'art.32 concernenti la gestione delle risorse naturali, e comunque non oltre 1 anno dall'approvazione del Piano, l'Ente di gestione può deliberare e autorizzare per motivi di urgenza interventi specifici relativi all'oggetto dei progetti strategici che non siano diversamente disciplinati dagli articoli precedenti e non siano contrastanti con le presenti norme o con il Regolamento del Parco..

35.2. Eventuali progetti di taglio già autorizzati o in attuazione di Piani Particolareggiati Forestali pregressi già approvati, possono continuare ad essere eseguiti, sino a scadenza del Piano Particolareggiato corrispondente, con le modalità in esso richiamate.

### **ART. 36 RISOLUZIONI DI ANTINOMIE**

La cartografia del Piano ha valore probante del perimetro, della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano. Nel caso in cui vi sia incertezza o divergenza tra i confini e le localizzazioni come indicati dalla cartografia di Piano e come evincibili da elementi naturali (alberature, formazioni rocciose, ecc.), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua ecc.) o manufatti (sentieri, strade, edifici ecc.), i confini effettivi della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i limiti di suddetti elementi.

### **ART. 37 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE**

37.1. L'Ente di gestione dovrà organizzare e mantenere aggiornato un Sistema Informativo Territoriale sul territorio del Parco, per la gestione dei dati territoriali-naturalistici e socio economici.

37.2. Il sistema Informativo dovrà essere di supporto alle decisioni per le attività di gestione e di monitoraggio.

37.3. Tale sistema dovrà essere coerente con i formati e gli standard previsti dagli uffici della Regione Sardegna e delle normative di riferimento per la compilazione dei metadati.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **ART. 38 PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL PARCO**

38.1. L'Ente gestore promuove forme di partecipazione alla gestione del territorio e al perseguimento degli obiettivi di cui all'art.1 delle presenti norme in coerenza con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio e con il principio di cogestione di cui all'art.3.

38.2. L'Ente promuove, in particolare:

- a) forme di partecipazione attiva alla gestione sostenibile delle aree agricole e dei pascoli;
- b) forme di partecipazione attiva al funzionamento del sistema di fruizione del Parco;
- c) forme di partecipazione allo studio, alla valorizzazione e alla tutela attiva del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico.

38.3. L'Ente gestore organizza con periodicità annuale Seminari di valutazione del Piano e della sua attuazione, e recepisce, se del caso, o fornisce comunque adeguato riscontro alle istanze e segnalazioni inviate in precedenza o ricevute nel corso del seminario.

38.4. E' istituita la *Consulta degli operatori del settore turistico, culturale, delle produzioni locali per lo sviluppo sostenibile del Parco Regionale di Gutturu Mannu*. Della Consulta fanno parte di diritto gli operatori residenti nei Comuni del Parco e gli operatori con sede operativa all'interno degli stessi comuni. Della consulta possono altresì far parte operatori che hanno stipulato protocolli e intese con l'Ente Gestore del Parco per lo sviluppo di attività turistiche, culturali e produttive finalizzate al perseguimento dello sviluppo sostenibile del Parco.

La Consulta elabora idee e proposte e le trasmette all'Assemblea, la quale, esaminate le istanze, da riscontro dell'esito della valutazione (recepimento, necessità di approfondimento, non accoglimento) entro 90gg dalla data di trasmissione.





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

## **ALLEGATO1 – SCHEDE NORMATIVE ZONE D1**

## **ALLEGATO 2 – SCHEDE DEGLI INTERVENTI**